



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 Reg. Delib.

OGGETTO : Approvazione tariffe TARI anno 2020.

L'anno **2020** addì **29** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 21.00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di I^a convocazione, in assenza di pubblico e con dispositivi di emergenza sanitaria Covid 19.

Risultano:

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	RATTI Francesco	X	
2	TROVATI Ilenia	X	
3	PIROVANO Adriano	X	
4	BADINI Stefano	X	
5	FIORINA Riccardo	X	
6	GARZA Stefano	X	
7	CIVIDINI Luigi Walter	X	
8	GUARDIA NICOLA Federico	X	
9	MURA Giovanni	X	
10	BLOISE Luca	X	
11	CARMINATI Diego	X	
Totale N.		11	

Partecipa il Segretario Comunale **VISCO Dr. Maurizio**

Il Sig. **Dr. RATTI Francesco** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

La seduta, per l'emergenza sanitaria in corso dovuta al Covid-19, si svolge senza la presenza del pubblico, ai sensi di quanto previsto dalle attuali misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ai Consiglieri Comunali presenti, tutti dotati di mascherina, prima dell'accesso alla sala consiliare, è stata misurata la temperatura e per ognuno di loro è stata garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 dicembre 2019 n. 295, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, era stato differito al 31 marzo 2020;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, è stato differito ulteriormente al 30 aprile 2020;

RICHIAMATO l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, è stato differito ulteriormente al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO l'articolo 106 comma 3-bis del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha modificato l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 prorogando il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il triennio 2020/2022, dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che l'art. 138, D.L. 34/2020 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

CONSIDERATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 107 comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

PRESO ATTO che il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, nel caso il Comune di Gravellona Lomellina;

CONSIDERATO che i gestori non hanno ancora consegnato i PEF grezzi al Comune nonostante le richieste avanzate nel mese di febbraio 2020;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando, con l'art. 1, comma 738, invariate le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

CONSIDERATO infine che, la riscossione della TARI, ai sensi del comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 695/696/697/698, L. 147/2013 in materia di applicazione delle sanzioni;

RICHIAMATA la parte II "Ordinamento finanziario e contabile" del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;

CON VOTI n. 11 favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE**, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, per l'anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Classi	Tariffe
<i>CLASSE I – Locali delle abitazioni private</i>	1,68
CLASSE II – Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie	4,98
CLASSE III – Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, dei supermercati di alimentari	4,98
CLASSE IV – Locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi	4,98
CLASSE V – Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni	3,43
CLASSE VI – Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe II	4,98
CLASSE VII – Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura	3,43
CLASSE VIII – Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza, delle saune, delle palestre e simili	3,43
CLASSE IX – Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti alle classi III e VI e delle rivendite di giornali	4,98
CLASSE X – Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi del lotto.	3,43
CLASSE XI – Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.	3,43
CLASSE XII – Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione, degli esercizi commerciali	0,96

CLASSE XIII – Locali dei teatri, dei cinematografi.	0,96
CLASSE XIV – Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico – economiche, degli ordini professionali, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza , delle caserme, delle stazioni, delle carceri.	0,96
CLASSE XV – Aree di campeggi, dei distributori di carburante, dei parcheggi, dei posteggi.	0,96
CLASSE XVI – Altre aree scoperte ad uso privato (compreso ambulanti).	2,01

2) DI STABILIRE che, la riscossione della TARI per l'anno di imposta 2020 sarà effettuata con preventiva emissione di un avviso bonario, in numero 2 rate con scadenze di pagamento così individuate:

- Rata 1 scadenza 30 novembre 2020;
- Rata 2 scadenza 28 febbraio 2021;

3) DI STABILIRE che, in caso di omesso totale/parziale versamento della tassa dovuta, la riscossione sarà effettuata con emissione di avviso di pagamento;

4) DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune appositi avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, della Tassa sui rifiuti (TARI), da riportarsi su modelli F24 precompilati;

5) DI INDIVIDUARE quale responsabile per l'applicazione della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) il responsabile del servizio finanziario/tributi;

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11, mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale nei termini di legge

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

La presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA e CONTABILE:

PARERE ☒ FAVOREVOLE
 ☐ NON FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to (VISCO dr. Maurizio)**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02.10.2020 al 17.10.2020.

Gravellona Lomellina, lì 02.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:

- [] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- [X] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio